

Nota su CRITICITA' del cd. Decreto Fiscale , D.Legge. 146/'21

Il c.d DECRETO FISCALE, Decreto Legge n^ 146 del 22 Ottobre 2021 porta importanti e non sempre positive novità

- 1) Pur mantenendo (per quanto , ancora ?) alle AUSL del SSN le competenze di vigilanza e prevenzione in tema di igiene e sicurezza del lavoro , il DL riattribuisce all'Ispettorato del Lavoro Nazionale le competenze di vigilanza e Ispezione sull'intera normativa di tutela della salute nei luoghi di lavoro , che la Legge 833 / 1978 , di Riforma Sanitaria aveva invece attribuito al SSN, attraverso i servizi di prevenzione delle AUSL .
- 2) Si concretizza un importante incremento di personale per INL e Carabinieri. Tuttavia va osservato che l'Ispettorato del Lavoro andava potenziato soprattutto per incrementare la lotta al lavoro nero, al caporalato e a tutte le forme di lavoro irregolare o precario , concausa importante del fenomeno infortunistico e delle malattie da lavoro. Con l'attribuzione di altre, complesse funzioni di controllo e vigilanza su tutte le norme di Prevenzione dei rischi e danni da lavoro, invece, si disperdono le risorse ottenute su un'area di competenze ben più vasta , **diluendo, fino a rischiare di farla scomparire, l'efficacia del potenziamento previsto e ostacolando quell'incremento di controlli contro il lavoro irregolare da tempo auspicato.**
- 3) Non si affrontano nel decreto Fiscale i veri nodi e le carenze del sistema prevenzionistico Italiano . Alcuni di questi (lista sicuramente incompleta) sono indicati di seguito
 - a. Il progressivo impoverimento **quali-quantitativo** della rete dei Servizi di prevenzione delle AUSL e degli operatori qualificati in essa presenti (passati da **5060** nel 2008 a **3246** nel 2018 ; dati CIIP); lo **smantellamento dei Laboratori di Igiene Ambientale Provinciali** a supporto di tali Servizi e dell'**ISPESL** (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) , Istituto centrale che aveva il ruolo di approfondire metodi e strumenti efficaci utili alla prevenzione, a supporto dei Servizi di Prevenzione dei territori.
La spesa di investimento , delle regioni (anche di quelle considerate piu' virtuose come l'Emilia Romagna) destinata ai controlli per la prevenzione nei luoghi di lavoro non supera, oggi, lo 0,5% del loro Fondo Sanitario

Regionale , dopo essere arrivata , in periodi precedenti vicino all'1% del FSR. **Una spesa almeno pari all'1% del FSR** a favore dei Servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, va assolutamente garantita. **L'aggiornamento professionale** degli operatori della Prevenzione andrebbe assicurato regolarmente, non solo sulla corretta interpretazione delle norme, ma anche sulle competenze tecniche e scientifiche da impiegarsi nel corso dei controlli e degli interventi ispettivi.

- b. **E' mancato , o si e' rivelato inconsistente , il raccordo tra il Comitato di Indirizzo , Valutazione e Coordinamento** ex art 5 e la **Commissione Consultiva Permanente** ex art. 6 (DL.v0 81/'08) per cui i Piani Mirati Nazionali (PSN) e Regionali (PRP) di Prevenzione RARAMENTE sono stati sostenuti e supportati da adeguate **Buone Prassi operative e tecniche, laddove individuate**, da diffondere e sostenere attraverso una capillare promozione a livello territoriale anche con **incentivazioni economiche mirate** (da INAIL) per le imprese e per i lavoratori . Gli stessi tavoli di Contrattazione Collettiva nazionale delle varie categorie produttive possono e devono essere coinvolte, come accaduto positivamente in passato (v. Contratto Naz.le dei Ceramisti in cui sono state adottate le Buone Prassi concordate tra Regione Emilia Romagna , OO.SS. e Associazioni Imprenditoriali di Categoria). Le misure di prevenzione da applicare, nei piani mirati, devono essere conosciute da tutti gli interlocutori, istituzionali e parti sociali.
- Le aziende (e i loro lavoratori) che assicurano bassi livelli di infortuni e di malattie professionali vanno premiate , così come devono essere penalizzate e sanzionate quelle che "producono" infortuni e malattie professionali , omettendo l'applicazione delle Buone Prassi di prevenzione.
- c. **Si perpetua l'assenza di Indicatori di Risultato nei LEA nazionali per i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL**, necessari per riconoscere l'efficacia effettiva delle attività di controllo e da affiancare a quelli di processo (di questi ultimi l'unico presente e meramente quantitativo è la Percentuale di Aziende ispezionate nel corso dell'anno in rapporto a quelle presenti sul bacino territoriale considerato). La nefasta e deleteria combinazione , realizzatasi in varie regioni, tra riduzione degli operatori dedicati alla Prevenzione e incremento della % di aziende da

controllare nel programma di lavoro annuale (vincolo di Budget, con relativi incentivi connessi) , ha fatto decadere drammaticamente la qualità del lavoro di controllo e di promozione della Prevenzione , per la quale servono ben altro che rapidi sopralluoghi o frettolosi verbali di contravvenzione.

- d. Nel Sistema di Prevenzione previsto dal DL 81/’08 e altri D.L.vi specifici di settore, le **figure di supporto al buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (come i Medici Competenti e i Coordinatori per la Progettazione o l’Esecuzione) devono essere meno vincolati dal rapporto fiduciario con i Datori di Lavoro** che oggi li condiziona.

Essi devono operare con maggiore autonomia professionale, in modo più responsabile e meno limitato dal rischio di un licenziamento “ad nutum”, nel caso il loro lavoro rivelasse carenze o necessità di interventi , sgraditi al DDL. Specifiche Agenzie Regionali o Nazionali , gestite pariteticamente dalle Parti Sociali interessate e dalle Istituzioni competenti, dovrebbero mettere a disposizione tali professionalità per le Aziende richiedenti , rimanendo a carico di queste ultime il costo relativo al loro lavoro .

- 4) Finora , il **coordinamento tra Servizi di Prevenzione AUSL e Ispettorato Nazionale del Lavoro** , a livello centrale e territoriale , in relazione ai suoi attuali compiti di vigilanza antinfortunistica in edilizia e altri limitati settori produttivi, **e’ sostanzialmente mancato** e non sarà sicuramente l’estensione delle sue competenze (v. sopra) che risolverà il problema. Prevedibili ulteriori gravissime difficoltà di coordinamento e interazione tra Servizi di Prevenzione AUSL e Ispettorato del Lavoro sia nei metodi di intervento che nel merito dei problemi da affrontare

Queste sono le prime, incomplete osservazioni che mi sentirei di proporre alla riflessione di chi non intende rinunciare ad una visione del nostro paese in cui la Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro sia considerata ancora una parte del fondamentale diritto di tutela della salute, garantito costituzionalmente e gratuitamente attraverso il SSN .